

STATUTO

DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI

Capo I - Generalità

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni** è costituito, tra i Comuni di:

Agno, Alto Malcantone*¹, Arogno *⁷, Bedano, Bioggio, Bironico, Cademario, Cadempino, Camignolo, Canobbio*², Capriasca*³, Collina d'Oro*⁴, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Lugano*⁵, Manno, Massagno, Mezzovico Vira, Muzzano, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Sorengo, Torricella Taverna, Vernate*⁶ e Vezia,

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALCIA).¹

Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.

- Richiamati i dati di cui alla relazione tecnica "nuova chiave di riparto" edizione novembre 2004 l'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:
*1) 36%; *2) 99%; *3) 22%; *4) 18%; *5) 95%; *6) 10%; *7) 3% (valutazione ottobre 2008)

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di:

- smaltimento e depurazione delle acque residuali
- trattamento dei fanghi.

¹ Articolo modificato con decisione CC del 2.12.08

Art. 3 Competenze comunali delegate

Il Consorzio è competente:

- a) per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di:
 - smaltimento e depurazione delle acque residuali
 - trattamento dei fanghi.
- b) per l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di:
 - smaltimento e depurazione delle acque residuali
 - trattamento dei fanghi.

Art. 4 Sede

La sede del Consorzio è a Bioggio, presso l'impianto depurazione acque (IDA).

Art. 5 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo II - Organi del Consorzio

Art. 6 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio Consortile
- b) la Delegazione Consortile
- c) la Commissione della Gestione

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) Consiglio Consortile

Art. 7 Composizione

Ogni Comune ha diritto ad un delegato ogni 3000 abitanti o frazione ritenuto il diritto ad almeno un delegato per Comune.

La ripartizione dei delegati tra i Comuni é stabilita all'inizio di ogni quadriennio, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente pubblicata sull'Annuario statistico ticinese, tenuto anche conto dell'interessenza nel consorzio di cui ad Art. 1.

Art. 8 Elezione

I membri del Consiglio Consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli Comunali, a norma dell'Art. 15 della LCC entro tre mesi dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni.²

E' eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato nei Comuni consorziati.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione Consortile e di impiegato del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

Art. 9 Competenze

Il Consiglio Consortile é l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio Comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo;
- c) nomina nella seduta costitutiva la Delegazione Consortile, il Presidente della stessa e la Commissione della Gestione;
- d) approva le opere consortili sulla base di progetti e preventivi definitivi e del relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione Consortile a contrarre i mutui necessari;
- e) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione, o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili;
- g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo;
- h) fissa il termine entro il quale i crediti di cui alla lett. d) decadono, se non sono utilizzati.

Art. 10 Funzionamento

Il Consiglio Consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli Artt. 42, 43, 47,75, e segg.

² Articolo modificato con decisione CC del 2.12.08

Art. 11 Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio Consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione da tenersi entro il 31 dicembre si occupa del preventivo dell'anno seguente.³

Il Consiglio Consortile si raduna in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione Consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.
- c) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fanno richiesta scritta e motivata al Presidente.

b) Delegazione Consortile

Art. 12 Composizione

La Delegazione Consortile si compone di sette membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 13 Elezione

La Delegazione Consortile é nominata dal Consiglio Consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

La carica di membro della Delegazione Consortile é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio Consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 14 Presidente

Il Presidente della Delegazione Consortile é eletto dal Consiglio Consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione.

Art. 15 Competenze

La Delegazione Consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

³ Articolo modificato con decisione CC del 2.12.08

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio Consortile;
- b) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni;
- d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- e) nomina il Vice presidente e il Segretario della Delegazione Consortile;
- f) nomina i dipendenti del Consorzio;
- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001;
- i) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili.

Art. 16 Funzionamento

La Delegazione Consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della legge organica comunale, tranne gli Artt. 80-81-82, da 106 a 110 inclusi e da 113 a 116 .

La Delegazione Consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio Consortile, fino ad un importo complessivo di fr. 50'000.--

c) Commissione della gestione

Art. 17 Composizione

La Commissione della gestione si compone di 7 membri. ⁴

Art. 18 Elezione

La Commissione della gestione é eletta dal Consiglio Consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione Consortile.

Art. 19 Funzionamento

La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo della Legge organica comunale.
La Delegazione consortile deve fare capo ad un organo peritale esterno di controllo ai sensi dell'articolo 171a cpv.2 della LOC.

⁴ Articolo modificato con decisione CC del 2.12.08

Capo III - Finanziamento e gestione

Art. 20 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) i sussidi erariali;
- c) prestiti da Istituti di credito.

Art. 21 Quote di partecipazione dei Comuni

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i comuni partecipano alle spese del Consorzio in base ad una chiave di riparto che considera:

- Popolazione legale permanente al 100% *
- Industrie al 100%
- Pernottamenti del settore alberghiero : 365 giorni = AE
- Saldo migratorio interno -mediato al 33%

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Popolazione legale permanente: *

Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese.
Valutazione: 1 Abitante corrisponde a 1AE
Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale.

2. Industrie:

Fonte dei dati: Dipartimento del Territorio, SPAAS.
Valutazione: il calcolo degli AE viene comunicato in base al grado di inquinamento conseguente alla produzione dell'industria.
Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale.

3. Pernottamenti del settore alberghiero:

Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese⁵
Valutazione: pernottamenti del settore alberghiero:365 giorni = AE
Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale.

4. Saldo migratorio interno:

Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese.
Valutazione: Saldo migratorio interno x 0.33 = AE
Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale.

⁵ Articolo modificato con decisione CC del 2.12.08

La chiave di riparto verrà aggiornata ogni 4 anni (quadriennio amministrativo).

* Definita, a contare dall'annuario statistico 2004, Popolazione residente permanente.

Richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

Art. 22 Tasse e contributi

I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione e depurazione, di allacciamento e d'uso, sono prelevati dai singoli Comuni.

Art. 23 Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

Art. 24 Bilanci preventivi

La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio Consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni Consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio Consortile.

Per il resto valgono i disposti della legge sul consorzio dei Comuni.

Art. 25 Conti consuntivi

La Delegazione Consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio Consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno trenta giorni prima della seduta del Consiglio Consortile; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione Consortile.

Art. 26 Opere consortili

I progetti per le opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.

I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza di esprimere l'avviso.

Capo IV - Norme varie

Art. 27 Pubblicazione delle risoluzioni

Quando l'interesse generale lo richiede il presidente della Delegazione consortile provvede, entro 5 giorni, all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione sul FU, delle risoluzioni adottate dalla Delegazione Consortile.

Art. 28 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario o il Direttore vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29 Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili é dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.

Art. 30 Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio Consortile.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.

STATUTO APPROVATO DALLA SEZIONE ENTI LOCALI IN DATA 14 DICEMBRE 2006